



**REGOLAMENTO COMUNALE PER IL COMPOSTAGGIO
DOMESTICO DEI RIFIUTI SOLIDI ORGANICI**

Approvato con deliberazione Consiglio comunale n. 16 del 05/02/2015

Premessa

1. Le sostanze organiche di scarto (foglie, rami, spoglie di animali, etc.), nei cicli naturali, vengono degradate dai microrganismi che le trasformano in humus. Il compostaggio ricrea, accelerandolo, le condizioni per l'avvio di tale processo e consente di ridurre, con notevole risparmio economico ed ambientale, la quantità di rifiuti da smaltire (conferire i rifiuti organici in discarica non solo crea problemi ambientali, ma impedisce la restituzione alla terra di ciò che le è stato sottratto.)

2. Il recupero delle sostanze organiche consente di perseguire i seguenti obiettivi:

- a. dare un contributo alla corretta gestione dei rifiuti, diminuendo le quantità che devono essere smaltite e riducendo così i relativi costi;
- b. ridurre i rischi di inquinamento delle acque di falda e di produzione di gas maleodoranti in discarica, nonché ridurre l'inquinamento atmosferico che si avrebbe bruciando tali scarti;
- c. garantire la fertilità del suolo, soprattutto con l'apporto di sostanza organica (sempre più ridotta a causa dell'uso massiccio di concimi chimici). Affinché la trasformazione degli scarti organici sia veloce ed efficace, è necessaria una costante presenza di ossigeno durante l'intero processo; la buona ossigenazione è infatti la garanzia dell'assenza di processi di putrefazione, e dunque della assenza di cattivi odori.

3. Il presente regolamento ha il fine di disciplinare la pratica di compostaggio presso le utenze domestiche presenti sul territorio comunale, allo scopo di ridurre la quantità di rifiuto prodotto e conferito al servizio pubblico di raccolta rifiuti. Le utenze domestiche che si attiveranno nella corretta pratica del compostaggio domestico, previa presentazione dell'istanza, avranno diritto ad usufruire di un'agevolazione sul pagamento della tassa sui rifiuti nella misura percentuale del 10% ai sensi del Regolamento TARI vigente.

TITOLO I - LINEE GUIDA

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

Le norme contenute nel presente regolamento riguardano:

- le modalità di gestione comunale e di interfaccia con gli utenti del servizio di compostaggio domestico al fine di garantire la separazione delle frazioni compostabili e l'utilizzo da parte dei privati cittadini di compost;
- le modalità di realizzazione della pratica del compostaggio domestico;
- i tempi e i modi per aderire all'iniziativa promossa dall'Amministrazione Comunale di Campli;
- le modalità per la distribuzione, nei limiti delle disponibilità, di una compostiera ai residenti;
- i benefici ed i vantaggi derivanti dalla pratica del compostaggio domestico;
- le agevolazioni per gli aderenti alla pratica del compostaggio domestico;
- gli obblighi degli aderenti alla pratica del compostaggio domestico;

Articolo 2 - Soggetti interessati e campo di applicazione

Le norme e le prescrizioni del presente Regolamento si applicano all'intero territorio comunale.

I soggetti destinatari delle norme del presente regolamento sono tutti i cittadini del Comune di Campli compresi coloro che già hanno in possesso una compostiera che si impegnano a non conferire al circuito di raccolta Comunale (porta a porta, isola ecologica, ecc.) i rifiuti organici provenienti dalla cucina e/o dalle attività di giardinaggio, secondo le indicazioni riportate negli articoli 4, 5, 7, e 8 del presente regolamento. Tali scarti devono provenire dal normale uso familiare e non da attività produttive, aziende agricole, artigianali o commerciali per le quali si rimanda alla normativa vigente di settore.

Articolo 3 - Finalità del compostaggio domestico

Il servizio di compostaggio domestico deve essere gestito con gli obiettivi di:

1. ridurre la quantità dei rifiuti urbani prodotti;

2. incentivare il recupero della frazione organica recuperabile;
3. promuovere la produzione e l'utilizzo diretto da parte dei privati cittadini del compost.

Articolo 4 - Materiali compostabili

A titolo indicativo e non esaustivo si elencano i materiali da compostare della "frazione umida e verde":

- bucce e scarti di frutta e verdura, scarti vegetali di cucina;
- fiori recisi appassiti, piante anche con pane di terra;
- pane rafferma o ammuffito;
- fondi di caffè, filtri di tè;
- foglie varie, segatura, paglia, ramaglie, sfalci d' erba;
- rametti, trucioli, cortecce e patate;
- pezzetti di legno o foglie non decomposti presenti nel compost maturo;
- piccole quantità di cenere di legna;
- gusci d'uova;
- fazzoletti di carta, carta da cucina, salviette di carta (da compostare moderatamente);
- avanzi di carne, pesce, salumi e formaggi (da compostare moderatamente);
- deiezioni animali (da compostare moderatamente);
- piccoli quantitativi di ossi;
- ulteriori materiali nel rispetto della normativa vigente;

Articolo 5 - Materiali non compostabili

Si elencano di seguito i materiali non compostabili:

- plastica, gomma, materiali sintetici;
- vetro e ceramica;
- riviste patinate e carta con residui di vernice o carta oleata;
- legno trattato e/o verniciato;
- farmaci;
- pile esauste;
- materiali di natura non organica in quanto fonte di inquinamento per il compost finale ottenuto, oltre che per il suolo;
- Qualunque altro scarto che non sia citato negli articoli 4 e 5, che possa contenere residui chimici o fisici non riconducibili a materiale organico biodegradabile.

Articolo 6 - Competenze del Comune

Il Comune provvede a:

- organizzare il servizio di compostaggio domiciliare;
- determinare le più idonee caratteristiche dei contenitori destinati al conferimento dei rifiuti compostabili;
- stabilire il numero e tipologia dei contenitori, tenuto conto delle esigenze dell'utenza;
- verificare eventuali irregolarità connesse all'adesione da parte dei cittadini all'iniziativa oggetto del presente regolamento.
- promuovere l'innovazione tecnologica del servizio, l'attuazione del programma di interventi finalizzati alla loro implementazione e garantire l'idoneità ed il rinnovo dei contenitori.
- redigere un albo compostatori contenente i dati delle utenze che hanno effettuato la domanda di compostaggio e che sono risultate idonee.

Articolo 7 - Competenze del cittadino

Il cittadino si impegna a:

- avviare a recupero in proprio la frazione organica prodotta nell'unità domestica di appartenenza dell'utente stesso. Da parte della Ditta affidataria del Servizio di igiene urbana verrà effettuato il ritiro dei contenitori già consegnati afferenti i rifiuti organici. Per frazione organica si intendono tutti i rifiuti

elencati al precedente art. 4;

- applicare i principi del compostaggio domestico al fine dell'ottimizzazione del processo e dell'ottenimento di compost di qualità nelle modalità indicate al successivo art. 8.

Articolo 8 - Metodi di compostaggio consentiti

1. Alle Utenze domestiche che aderiranno è richiesto di effettuare il compostaggio domestico di tutta la frazione umida prodotta (scarti di cucina), unitamente alla frazione ligneo - cellulosica (potature, trucioli, foglie secche etc,) ed eventualmente agli sfalci d'erba o scarti dell'orto.

2. L'Amministrazione Comunale, di concerto la Ditta Affidataria del Servizio di Igiene Urbana, promuoverà il compostaggio domestico attraverso la fornitura di composte e l'informazione alle utenze sulle modalità d'uso degli stessi.

3. Deve considerarsi, inoltre, che il compostaggio avviene in presenza di ossigeno, a contatto con l'aria, per cui risulta necessario:

3.1. non comprimere il materiale, sfruttare la sua porosità, favorendo così il ricambio di aria atmosferica ricca di ossigeno al posto di quella esausta (in cui l'ossigeno è stato consumato);

3.2. rivoltare periodicamente il materiale, in modo da facilitare tale ricambio d'aria; minore è la porosità del materiale (quando sono scarsi i materiali porosi quali il legno, la paglia, le foglie secche, il cartone lacerato) più frequenti dovranno essere i rivoltamenti.

4. Il metodo per il compostaggio consentito è quello del composte chiuso.

Di seguito si rappresenta l'immagine relativa al composte chiuso:

Composte da 300 lt



5. Il composte, che sarà fornito dalla Ditta Affidataria del Servizio di Igiene Urbana, è un contenitore di forma cilindrica da 300 litri realizzato in plastica; è consigliabile che il materiale al suo interno sia sempre ben poroso per evitare fenomeni di putrefazione che provocherebbero odori sgradevoli. Una soluzione potrebbe essere quella di porre, alla base del composte, delle fascine di legno che permettono di mantenere un flusso d'aria verso l'interno del contenitore. È buona regola usare minor quantitativi di scarti di cucina, soprattutto per quelli di origine animale ed il composte deve essere ubicato in luogo idoneo e nel rispetto delle norme igienico-sanitarie.

6. Al fine di una corretta esecuzione delle operazioni di compostaggio domestico è necessario:

6.1. Una buona aerazione del materiale per cui la compostiera deve permettere l'ingresso dell'aria da più punti, laterali e dal fondo;

6.2. Effettuare i dovuti rivoltamenti del materiale;

6.3. Effettuare periodicamente il controllo del materiale introdotto;

Articolo 9 - Metodi di richiesta e utilizzo della compostiera

1. La compostiera viene concessa al cittadino residente, in affidamento a tempo indeterminato dietro presentazione di apposita richiesta. La compostiera rimane di proprietà del Comune che può revocarne l'affidamento in qualunque momento con apposita determinazione di servizio per cause inerenti un uso errato o non conforme oppure riconducibili alla cattiva gestione e manutenzione della stessa accertate con sopralluogo degli organi competenti.

2. Non sarà affidata più di una compostiera per nucleo familiare.

3. Non saranno prese in considerazione domande in numero superiore a quello massimo ammissibile delle stesse stabilito con cadenza annuale dall'Amministrazione Comunale in fase di approvazione delle

tariffe. Ai fini della formazione dell'elenco farà fede la data di acquisizione al protocollo comunale della domanda. Sarà disponibile un numero limitato di compostiere, pertanto è ammessa la richiesta di agevolazione sulla TARI in caso l'utente si doti autonomamente di compostiera, presentando al Comune idonea documentazione inerente l'acquisto (fattura) e la tipologia (foto del prodotto).

4. Non potranno essere ammesse richieste se l'abitazione del richiedente non è dotata di un terreno/orto/giardino di superficie superiore a 100 mq.

5. E' possibile richiedere la compostiera in qualità di domiciliati e/o affittuari indicando il nominativo del proprietario dell'abitazione. In questo caso la compostiera rimane in dotazione alla abitazione e in nessun caso può essere trasferita col cambiamento di domicilio del richiedente.

Articolo 10 - Verifiche

1. L'Amministrazione Comunale può disporre di effettuare in qualsiasi momento, senza preavviso, presso coloro che aderiscono al progetto, le verifiche necessarie al fine di valutare la corretta applicazione del presente Regolamento;

2. L'Amministrazione si avvale delle segnalazioni degli operatori ecologici che effettuano il ritiro porta a porta (o addetti all'isola ecologica) i quali controllano puntualmente che gli utenti dotati di compostiera non conferiscano rifiuti organici, sfalci verdi e scarti vegetali al circuito di raccolta. Nel caso che gli utenti dotati di compostiera conferissero al circuito di ritiro i rifiuti compostabili sarà cura degli operatori il non ritiro accompagnato dal rilascio di relativa nota e segnalazione all'ufficio competente comunale e ai Vigili Urbani.

3. L'Amministrazione provvede alle ispezioni tramite la Polizia Municipale e collabora, inoltre, con l'attività di ispezione degli organi competenti provinciali e sanitari secondo le norme vigenti. Nel caso in cui i cittadini si rifiutassero di sottoporsi a tali verifiche o risultassero inadempienti l'Amministrazione dispone il ritiro della compostiera.

4. Nel caso di sparizione, occultamento, rottura o distruzione dovuta a imperizia o a cattivo utilizzo della compostiera, l'Ufficio di Polizia Municipale può, avendone comprovato e descritto le cause, imporre all'affidatario il pagamento di una somma a parziale rimborso del costo della compostiera tramite versamento sul C/C postale del Comune. I costi di smaltimento del rottame sono a carico dell'affidatario.

TITOLO II - CONDIZIONI GENERALI E MODALITA' DI RICHIESTA PER L'OTTENIMENTO DELLE AGEVOLAZIONI SULLA TASSA RIFIUTI

Articolo 11 - Condizioni generali per accedere all'agevolazione della tassa sui rifiuti prevista per la pratica del compostaggio domestico.

1. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono riservate a tutte le utenze comunali che praticano il compostaggio della frazione organica dei Rifiuti Urbani con le modalità del presente Regolamento; le suddette agevolazioni sul pagamento della tassa sui rifiuti saranno applicate, al nucleo familiare dell'utente iscritto al ruolo, nella misura percentuale del 10% nell'anno in corso, e come stabilito dal Regolamento TARI per gli anni successivi.

2. L'utente iscritto al ruolo che:

- effettui il compostaggio nel rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento;
- è dotato della compostiera ovvero effettui il compostaggio domestico con una delle modalità descritte al precedente art.8;
- richiede l'agevolazione sul pagamento della tassa rifiuti compilando l'apposita autocertificazione;

si impegna a smaltire tutti i rifiuti organici di cucina e di giardino di cui all'art. 4.

3. La presentazione dell'istanza di agevolazione agisce quale autocertificazione del richiedente che dichiara di effettuare il compostaggio domestico dei rifiuti organici secondo le modalità indicate, e con i sistemi previsti, nel presente Regolamento. Il Comune ha 60 giorni di tempo per motivare l'eventuale diniego dell'istanza (es. documentazione incompleta, metodo di compostaggio non corretto, compostaggio della sola frazione verde e non degli scarti di cucina, ecc...). Ogni anno saranno prese in

considerazione un numero limitato di domande di agevolazione, che sarà precisato in fase di approvazione delle tariffe.

4. Il compostaggio domestico dovrà avvenire nel rispetto delle norme igienico-sanitarie su aree di proprietà private, o in disponibilità, pertinenziali ovvero adiacenti all'abitazione per cui si richiede l'agevolazione in quanto presupposto dell'agevolazione della tariffa rifiuti l'uso abitativo, continuativo e non occasionale del compostaggio ed il recupero, a fini agronomici, della frazione verde e organica prodotta. Il luogo ove avviene il compostaggio dovrà perciò essere ben definito e verificabile.

5. Il richiedente deve dichiarare, all'atto della presentazione dell'istanza di agevolazione, la destinazione finale del compost prodotto, la quale dovrà essere compatibile alle attività di giardinaggio, orticoltura, agricoltura. Non è ammesso l'utilizzo del compost prodotto in siti esterni al territorio comunale: il compost deve essere utilizzato su terreni di proprietà o in disponibilità.

6. Il richiedente è tenuto a consentire, in qualunque momento, il sopralluogo di personale dell'Amministrazione o dell'Impresa Aggiudicatrice dell'affidamento dei servizi di igiene urbana o di altro personale appositamente incaricato che provvederà all'accertamento della corretta, reale e costante attività di compostaggio domestico della frazione umida e verde. Il personale potrà inoltre verificare il rispetto della reale differenziazione del rifiuto, la localizzazione della compostiera e la possibilità di utilizzo del compost maturo da parte del richiedente. In sede di sopralluogo potrà essere verificata la corretta selezione degli scarti in cucina da raccogliere in uno specifico contenitore da avere in prossimità dell'ambiente cucina.

7. Qualora, nel corso di un controllo, venga riscontrato che il compostaggio domestico della frazione umida non sia in corso di effettuazione o che tale pratica sia realizzata solo parzialmente, in modo sporadico ovvero in difformità a quanto stabilito nel presente Regolamento, l'agevolazione sarà revocata. In tal caso l'utente, che intenda ottenere nuovamente le agevolazioni tariffarie, dovrà presentare nuova istanza nell'anno successivo a quello della revoca.

8. Il richiedente è tenuto, e si impegna, ad effettuare correttamente anche le raccolte differenziate organizzate dal servizio pubblico e presso le eventuali isole ecologiche. Qualora sia accertato, a carico dell'utente, il mancato rispetto di tali prescrizioni relative alle raccolte differenziate, anche in presenza di compostaggio domestico correttamente effettuato, l'agevolazione sarà revocata. In tal caso l'utente che intenda ottenere nuovamente le agevolazioni tariffarie dovrà presentare nuova istanza nell'anno successivo a quello della revoca.

9. Fatto salvo quanto previsto all'art. 889 del C.C., il richiedente si impegna a non causare molestie al vicinato con l'attività di compostaggio domestico e solleva l'Amministrazione da qualsivoglia responsabilità in caso di eventuali contenziosi tra confinanti.

10. La riduzione è riservata a tutti i cittadini che:

10.1. sono iscritti a ruolo come utenze domestiche del territorio comunale;

10.2. che non abbiano insoluti pregressi in termini di tassa sui rifiuti.

Articolo 12 - Osservanza di altre disposizioni in materia

Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento si rimanda alle "Linee guida per il compostaggio domestico dei rifiuti organici", elaborate dal Servizio Gestione Rifiuti – Osservatorio Regionale Rifiuti (ORR) Regione Abruzzo L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. – DGR n. 167 del 24.02.2007, oltre che alla normativa di settore statale per quanto di pertinenza, nonché dei regolamenti comunali.

Articolo 13 - Modalità di adesione al compostaggio domestico

1. Per aderire al compostaggio domestico l'utente deve presentare apposita istanza presso l'Ufficio Protocollo dell'Ente utilizzando il Modello A " modulo di adesione al compostaggio domestico della frazione organica dei rifiuti urbani" allegato al presente regolamento.

2. Ai fini dell'agevolazione sulla tassa rifiuti va presentata apposita istanza presso l'Ufficio Protocollo dell'Ente esclusivamente mediante l'apposito Modello B "istanza per le agevolazione sulla Tassa rifiuti per il compostaggio domestico della frazione organica dei rifiuti urbani" allegato al presente regolamento. Ai fini del riconoscimento del beneficio, l'istanza deve essere presentata entro il 31 dicembre di ogni anno e l'agevolazione avrà decorrenza a partire dall'anno solare successivo alla

presentazione della stessa.

3. In caso di rinuncia alla pratica del compostaggio domestico va presentata istanza presso l'Ufficio Protocollo dell'Ente esclusivamente mediante l'apposito Modello C "cessazione della pratica del compostaggio domestico della frazione organica dei rifiuti urbani" allegato al presente regolamento.

Articolo 14 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entrerà in vigore con la pubblicazione all'Albo Pretorio, per quindici giorni consecutivi, di apposito avviso di avvenuta esecutività della deliberazione di adozione del regolamento stesso.

2. Ogni altra disposizione di Regolamenti Comunali contraria o incompatibile con il presente Regolamento si deve intendere abrogata.

Modello A

Al Sindaco del Comune di CAMPLI

OGGETTO: MODULO DI ADESIONE AL COMPOSTAGGIO DOMESTICO DELLA FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI URBANI

Io sottoscritto/a _____ nato/a il ____/____/____

a _____ e residente a _____

in Via/Piazza _____ n. _____

Codice Utente _____ tel. _____

CHIEDO

In conformità al Regolamento comunale per il compostaggio domestico del Comune di Campli approvato con deliberazione Consiglio comunale n. 16 del 05/02/2015 di essere autorizzato ad avviare l'attività di compostaggio domestico.

CHIEDO

l'assegnazione, se disponibile, in comodato d'uso gratuito di una compostiera domestica

_____, lì _____

Firma del richiedente

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 30/06/2003 n. 196, che i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la denuncia viene resa.

Firma del richiedente

Modello B

Al Sindaco del Comune di CAMPLI

OGGETTO: ISTANZA PER LE AGEVOLAZIONI SULLA TASSA RIFIUTI

Io sottoscritto/a _____ nato/a il ____/____/____

a _____ e residente a _____

in Via/Piazza _____ n. _____

Codice Utente _____ tel. _____

CHIEDO

1. di poter effettuare il compostaggio domestico della frazione organica dei rifiuti domestici presso la mia abitazione sita in _____ via/p.za _____ n. _____, adibita a residenza annuale/stagionale;

2. le agevolazione sul pagamento della tassa sui rifiuti nella misura che sarà definita dall'Amministrazione Comunale in sede di approvazione della tariffa per l'annualità di riferimento.

DICHIARO

1. che il compostaggio verrà attuato utilizzando:
 - la compostiera concessa dal Comune
 - la compostiera di mia proprietà, della quale allego fattura relativa all'acquisto e documentazione fotografica.
2. che l'umido sarà unicamente prodotto dal mio nucleo familiare composto da nr. _____ persone;
3. che i prodotti di risulta saranno utilizzati
 - nel mio orto/ giardino/terreno di mq. _____ identificabile in Catasto al Fg. N....., part.lle n.....
 - in orto /giardino/ terreno agrario di mia proprietà (non coincidente con l'abitazione) di mq..... identificabile in Catasto al Fg. N....., part.lle n.....;
 - in area verde/orto/terreno agrario di proprietà di terzi (accludere consenso sottoscritto del proprietario del terreno su cui viene utilizzato il compost) identificabile in Catasto al Fg. N....., part.lle n.....;

Ubicazione del sito (descrizione sintetica) _____

4. che la struttura di compostaggio sarà collocata ad una distanza:
- superiore a 5 (cinque) metri dal confine di proprietà;
 - inferiore a 5 (cinque) metri dal confine di proprietà previo assenso documentato del confinante;
5. di aver preso visione del Regolamento del compostaggio domestico del Comune di Campli e di accettarne integralmente il contenuto.
6. dichiara di aver letto e di impegnarsi a rispettare le norme contenute nel “Regolamento comunale per il compostaggio domestico”;
7. dichiara esplicitamente di essere a conoscenza che, al fine di ottenere il beneficio agevolativo dovrà essere consentito lo svolgimento, in qualunque momento, da parte del personale incaricato dall’Amministrazione comunale, di controlli ed accertamenti volti ad accertare che l’effettuazione del compostaggio domestico sia realizzato in modo completo, costante e conforme a quanto stabilito dal Regolamento comunale;
8. Dichiara di essere consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace, così come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e s.m.i

Allego fotocopia documento d’identità.

_____, li _____

Firma del richiedente

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 30/06/2003 n. 196, che i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la denuncia viene resa.

Firma del richiedente

Modello C

Al Sindaco del Comune di CAMPLI

OGGETTO: CESSAZIONE DELLA PRATICA COMPOSTAGGIO DOMESTICO DELLA FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI URBANI

Io sottoscritto/a _____ nato/a il ____/____/____

a _____ e residente a _____

in Via/Piazza _____ n. _____

Codice Utente _____ tel. _____

COMUNICA

che dal giorno _____ cesserà di praticare il compostaggio domestico della frazione organica dei rifiuti domestici presso la propria abitazione sita in _____ Via/Piazza

_____ n. _____, adibita a residenza annuale / stagionale;

(se in possesso) si impegna a riconsegnare contestualmente al Comune di Campli la compostiera fornitagli in comodato d'uso gratuito.

DICHIARA

di aver preso visione del Regolamento per il compostaggio domestico del Comune di Campli e di accettarne integralmente il contenuto.

_____, li _____

Firma del richiedente
